COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) - BILANCIO (V)

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA I COMMISSSIONE
BRUNO VINCENZI

INDI

DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Integrazione e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (*Approvato dal Senato*) (3483) . 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente della I Commissione* 6, 7, 9

VINCENZI BRUNO, *Presidente della V Commissione* 3, 4

ALIBRANDI TOMMASO 5

CARRUS NINO, *Relatore per la V Commissione* 6

DEMITRY GIUSEPPE, *Relatore per la I Commissione* 3, 6

FINI GIANFRANCO 4

TARABINI EUGENIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 6, 7

VIGNOLA GIUSEPPE 5, 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario della I Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (Approvato dal Senato) (3483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro », già approvato dal Senato nella seduta del 6 febbraio 1986.

Ricordo che nella precedente seduta è stata svolta la relazione dell'onorevole Carrus, relatore per la V Commissione.

L'onorevole Demitry ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE DEMITRY, *Relatore per la I Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3483 tende all'assunzione diretta, da parte dell'Amministrazione del tesoro, della gestione del sistema informativo automatizzato relativo alla Ragioneria generale dello Stato ed ai servizi periferici del Ministero del tesoro. La valutazione positiva, sul piano della costituzionalità, attiene alla rispondenza delle disposizioni del provvedimento al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro; l'automatizzazione del servizio risponde certamente alle esigenze di efficienza degli stessi. Parimenti, è da ritenere coerente con il principio costituzionale del decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione la previsione dell'automazione dei servizi periferici contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge in questione. È da valutare, altresì, conforme al principio di cui all'articolo 5 e a quello di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione la disposizione del terzo comma dell'articolo 1, che prevede la disciplina di espletamento dei concorsi per l'assunzione del personale. Inoltre, il richiamo alla legge-quadro n. 93 del 29 marzo 1983 sul pubblico impiego, quale fonte di disciplina del rapporto di impiego del personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, fuga ogni perplessità sul rispetto del valore ordinamentale di eguaglianza *ex* articolo 3 della Costituzione. Non mi sembra da censurare sul piano della costituzionalità la previsione di affidamento di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica. Si tratta, infatti, di attività altamente specialistica, in quanto tale gestibile attraverso il ricorso a prestatori d'opera altamente qualificati, come avviene normalmente nell'esperienza amministrativa.

Qualche perplessità può sorgere in relazione al disposto del quinto comma dell'articolo 1, nella parte in cui consente l'acquisizione di beni e servizi « in deroga alle norme di contabilità ». La soluzione favorevole alla costituzionalità della previsione può trovare fondamento nella peculiarità delle esigenze che impongono, ai fini dell'efficienza e del per-

seguimento degli obiettivi, la deroga alla normativa di contabilità generale, giustificandosi la particolarità del trattamento in relazione alla peculiarità delle situazioni. In coerenza con quanto precede, è giustificata, sul piano logico e su quello giuridico, la disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 1. Le valutazioni espresse in sede di esame dell'articolo 1 si possono estendere al disposto dell'articolo 2, attesa la simmetria delle previsioni. Il disposto dell'articolo 3 è analogo a quello di altre disposizioni relative al personale del Ministero delle finanze, già positivamente valutate, sul piano della costituzionalità, da questa Commissione. Nessun problema di costituzionalità sollevano poi l'articolo 4 e l'articolo 5 del disegno di legge.

Sulla base delle osservazioni svolte, pertanto, e con la riserva in ordine alla deroga alle norme di contabilità, si esprime un giudizio favorevole al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANFRANCO FINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, a noi pare che il disegno di legge, prendendo le mosse da esigenze incontestabili di automatizzazione di alcuni servizi dell'amministrazione, in sintonia con quanto accade nella maggior parte dei paesi della CEE, in realtà contenga anche alcune disposizioni che non ne rendono del tutto indolore l'approvazione (anche se il nostro gruppo condivide, ripeto, i motivi alla base della presentazione del disegno di legge).

Scopo del disegno di legge è anche quello di colmare i ritardi con cui la pubblica amministrazione si è fin qui mossa in ordine all'utilizzo di nuove tecnologie, di cui vi è estremo bisogno; i colleghi sanno dell'ingente mole di lavoro che grava, in particolare, sul Ministero del tesoro e sui suoi servizi periferici. Ricordo, a tale proposito, che allo stato non è ancora pienamente applicata la legge n. 141, relativa alle famose pensioni d'annata, proprio a causa dell'estrema lentezza con cui gli uffici provinciali del tesoro - come lei sa bene, signor presidente - danno applicazione alla legge approvata in questa Commissione. Il gruppo del MSI-destra nazionale nutre qualche perplessità in ordine al quarto comma rispettivamente degli articoli 1 e 2, laddove si prevede la possibilità di appaltare i servizi ivi indicati a ditte, enti, società o esperti esterni alla pubblica amministrazione. Ciò costituisce secondo noi una conferma dell'arretratezza della nostra pubblica amministrazione in ordine a questo aspetto particolare. Ci lascia ancora più perplessi il fatto che si preveda espressamente che le convenzioni contemplate dal provvedimento potranno prevedere l'affidamento a soggetti esterni dell'incarico di procedere all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento del sistema. Questa indebita formula con la quale in sostanza si consente, ricorrendo a fondi dello Stato, di acquisire beni e servizi per il funzionamento di uffici dello Stato, per quanto importanti, mi pare necessiti di una ulteriore riflessione.

Analoga considerazione può essere fatta per gli articoli 3 e 4 che sono stati introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, recuperandoli da altri progetti di legge in quella sede presentati. Ritengo innanzitutto che l'articolo 3 possa essere da noi condiviso in quanto tende ad eliminare una sperequazione di trattamento normativo e giuridico di alcuni dipendenti delle direzioni provinciali del tesoro (che mi risulta non essere più di 200) rispetto al personale con le stesse mansioni e qualifiche dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, sperequazione verificatasi in forza di una disattenzione del legislatore in questo ramo del Parlamento. A tale riguardo attiro l'attenzione dei colleghi sulla necessità di rendere compiuta questa opera di perequazione e di giustizia approvando un emendamento che ho presentato - una modifica analoga è proposta dall'onorevole Vernola - all'articolo 3, che prevede di includere nei benefici alcune categorie di personale degli uffici

provinciali del tesoro che si siano trovati nelle condizioni di aver superato concorsi di ammissione oppure di avanzamento nella carriera. Si tratta di un numero assai limitato di dipendenti che, qualora l'articolo 3 fosse approvato senza modifiche, verrebbe escluso da questa giusta riparazione che il legislatore si accinge a compiere. L'articolo 4 mi suscita non poche perplessità che, del resto, sono state evidenziate anche nell'altro ramo del Parlamento, al punto che i gruppi della coalizione governativa hanno dichiarato il loro voto contrario. In sostanza, con la norma in oggetto si vorrebbe regolare *ope legis* l'attività di quei CRAL che già operano all'interno di tutti i ministeri. Il fatto che si limiti la normativa a coloro che operano all'interno dei ministeri finanziari, con evidente discriminazione degli altri, e la considerazione che si dovrebbe destinare in via surrettizia un certo numero di personale a mansioni diverse da quelle previste al momento del loro ingresso nell'amministrazione, dovrebbe indurre a cautela le Commissioni per non creare un precedente e « scomodare » l'intervento del legislatore per legittimare una situazione che potrebbe essere tranquillamente risolta con un atto interno dell'amministrazione stessa.

Queste considerazioni valgono anche per il secondo comma dell'articolo 4, che prevede l'abbattimento al decimo del canone di mercato per l'uso dei locali demaniali delle attività sociali, che rappresenta un tentativo di porre fine a vertenze interne al Ministero delle finanze e che non mi pare rappresenti un problema di consistenza e dignità tali da dover essere risolto in via legislativa. Concludendo, il gruppo del MSI-destra nazionale esprime il proprio consenso al disegno di legge riservandosi di presentare delle proposte di modifica dell'articolo 3 e di soppressione dell'articolo 4, per le motivazioni testé addotte.

GIUSEPPE VIGNOLA. Anche il gruppo comunista esprime il proprio apprezzamento per il provvedimento in oggetto che tende all'ammodernamento di un importante settore dell'amministrazione dello Stato. Permettetemi, però, colleghi, di esprimere alcune osservazioni e preoccupazioni. Ritengo, innanzitutto, che l'articolo 3 costituisca una norma discriminatoria perché introduce una condizione di privilegio per un certo numero di dipendenti che hanno partecipato alle previste tre prove di esame, escludendo un più consistente numero di personale che ha, invece, sostenuto due prove scritte. Tale questione ha sollevato moltissime proteste e credo che molti commissari, come me, abbiano ricevuto un gran numero di lettere, telegrammi e richieste di incontro. Ritengo che il problema necessiti di un momento di riflessione e che sia indispensabile una audizione delle organizzazioni sindacali la cui consultazione, tra l'altro, su tutte le questioni riguardanti il personale è considerata, per questo provvedimento, essenziale.

Una seconda osservazione riguarda lo articolo 4. Occuparsi in un provvedimento così impegnativo e importante come quello in esame, volto alla innovazione e all'ammodernamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, di una ventina di dipendenti di un CRAL suscita qualche perplessità, almeno dal punto di vista estetico. Infine, considerando che è presente il senatore Tarabini di cui apprezziamo il rigore e la serietà, gradirei qualche indicazione sulla quantificazione degli oneri, che non risulta dall'articolo 5. Concludo dichiarando che, ove la nostra richiesta di ascoltare le organizzazioni sindacali non dovesse essere accettata dalla Commissione, saremo costretti a ritirare il nostro assenso alla sede legislativa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE SILVANO LABRIOLA

TOMMASO ALIBRANDI. Intervengo brevemente per aggiungere le mie perplessità a quelle già enunciate dai colleghi che mi hanno preceduto.

Per quanto riguarda l'articolo 3, noi abbiamo presentato un emendamento volto a fare salvo il principio della parità di trattamento relativamente alla concessione di un beneficio che il Governo ha ritenuto di attribuire. Riteniamo - come ha già detto il collega Vignola - che i benefici debbano essere concessi a tutti coloro che, in tempi diversi e con modalità sostanzialmente analoghe, si sono trovati nella stessa situazione. Aggiungo che condivido la proposta del collega Vignola di ascoltare le organizzazioni sindacali. Quanto all'articolo 4, mi pare veramente singolare e scarsamente comprensibile la scelta di destinare un apposito contingente di personale ad attività ricreative.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NINO CARRUS, *Relatore per la V Commissione.* Mi sembra ragionevole la proposta avanzata dal collega Vignola in relazione all'audizione delle organizzazioni sindacali su un problema che le riguarda direttamente. Sottolineo peraltro che ciò dovrà avvenire in tempi rapidissimi per non pregiudicare la rapida approvazione del disegno di legge.

GIUSEPPE DEMITRY, *Relatore per la I Commissione.* Sarei tentato di essere d'accordo con la proposta del collega Vignola, ma devo far presente che l'audizione delle organizzazioni sindacali comporterebbe un notevole ritardo nell'approvazione del disegno di legge, che invece riveste carattere di urgenza. Sarebbe pertanto meglio prevedere lo stralcio degli articoli 3 e 4. Ribadisco, comunque, che tali articoli non suscitano problemi di costituzionalità e che essi mirano a risolvere problemi reali esistenti in diversi enti, come la regione Campania o altre regioni, o le USL di diverse province.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor presidente, onorevoli colleghi, ringrazio in anticipo per l'attenzione che mi auguro vogliate prestarmi. Ho la sensazione, infatti, che i problemi relativi al personale che costituiscono l'oggetto principale degli interventi che ho ascoltato e delle preoccupazioni in essi espresse, richiedano un chiarimento atto a modificare le opinioni che mi è occorso di sentire.

Vorrei innanzitutto ricordare agli onorevoli deputati delle Commissioni riunite che il disegno di legge in discussione concerne la materia residuale di due progetti di legge già approvati dal Parlamento (le leggi n. 427 e n. 428 del 1985). L'approvazione di quelle leggi è stata particolarmente tormentata anche a causa dell'opposizione che deputati di vari gruppi della Commissione affari costituzionali hanno rivolto, in particolare, per quanto riguarda l'aspetto più strettamente tecnico. Come i colleghi ricorderanno si prevedeva la nona qualifica. Il contenuto originario dei provvedimenti fu stravolto da una serie di emendamenti che verosimilmente (almeno secondo l'interpretazione data da deputati di diversi gruppi) andarono al di là, per la formulazione probabilmente frettolosa e per il clima in cui si svolsero le votazioni, di quelli che erano gli obiettivi che gli emendamenti stessi si prefiggevano. Il disegno di legge oggi in discussione, pertanto, prevede agli articoli 1 e 2 norme sui sistemi informativi che sono state opportunamente risagomate con riferimento a considerazioni espresse nel corso del dibattito alla Camera. Gli articoli 3 e 4, invece, contengono disposizioni già facenti parte del testo originario dei due provvedimenti ricordati che non furono approvate senza che vi fossero specifici motivi. Devo dire, comunque, che si è ottenuto già un importante risultato con la approvazione dei due disegni di legge divenuti le leggi n. 427 e 428 del 2 agosto 1985.

L'onorevole Fini, molto opportunamente, ha richiamato uno dei processi critici che il tesoro sta attraversando in sede di applicazione della legge n. 141 del 1985. Devo dire che per fortuna disponia-

mo ora della legge n. 428, che ha organizzato la nuova direzione generale dei servizi periferici del tesoro e che può quindi imprimere un ritmo ed un'organizzazione diversi ai lavori delle direzioni provinciali del tesoro, tanto che contiamo di pagare, dopo aver corrisposto i primi tre acconti (l'ultimo dei quali ad aprile), il saldo delle competenze di cui alla legge n. 141 del 1985, concernente la perequazione delle pensioni pubbliche, prima di ferragosto. Si concluderà così un processo complesso non solo per le difficoltà in cui si è trovata l'amministrazione del tesoro, ma perché la stessa legge n. 141 - mi dispiace non sia presente l'onorevole Macciotta - è redatta in modo complesso ed è di difficile applicazione.

Comunque, non desidero allontanarmi dal merito dell'argomento in discussione. Mi pare che sulle questioni che non riguardano il personale non vi siano opposizioni particolari. Per quanto riguarda il problema della copertura finanziaria del provvedimento, molto opportunamente sollevato dall'onorevole Vignola, desidero precisare che le leggi prima citate prevedevano le risorse finanziarie occorrenti per far fronte alla attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, anche degli articoli 3 e 4, pertanto, originariamente compresi in quei provvedimenti. La questione dei servizi sociali, fatta presente con insistenza dai rappresentanti del personale, non ritengo sia di particolare rilevanza. I cosiddetti servizi sociali, che hanno una antica tradizione - risalgono in pratica ai dopolavoro - e richiedono l'impegno di un numero limitato di personale, si svolgono in via di fatto, onde la necessità di sistemarli dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Oppure si tratta di estinguere la situazione di fatto, perché non è detto che ogni situazione di fatto debba diventare di diritto.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono perfettamente d'accordo con lei, signor presidente. Sistemare la situazione significa che il Parlamento deve pronunciarsi nel senso di stabilire che questi servizi non debbano più sussistere, oppure di regolamentarli, come è avvenuto per altre amministrazioni, con oneri a volte più pesanti di quelli previsti per il caso in oggetto. Ad esempio, con legge 8 gennaio 1986, n. 5, si prevedono contributi per il funzionamento dell'asilo-nido e l'espletamento dei servizi sociali del Ministero della sanità. Cosa analoga è stata fatta per il Ministero degli esteri. Pertanto, non si vuole affatto, come ha rilevato l'onorevole Fini, stabilire un precedente, perché si tratta semmai di un « susseguente ».

Relativamente alla problematica inerente all'articolo 3, desidero innanzitutto rilevare che, mentre la questione di cui la norma si occupa risale al 1981, solo pochi mesi fa le nuove categorie di personale cui si fa riferimento hanno avanzato le loro richieste. Il personale previsto dall'articolo 3 chiede, in sostanza, lo stesso trattamento che è stato concesso al personale delle carriere ordinarie del Ministero delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato; chiede, in altri termini, che si rimedi a quello che dobbiamo considerare un incidente di percorso nel quale si è caduti in sede di approvazione delle leggi nn. 427 e 428. Infatti, mentre veniva approvata la norma sui benefici normativi ed economici per il personale della Ragioneria generale dello Stato, che non era compresa nell'emendamento « travolgente » formulato con riferimento alla nona qualifica per quanto riguarda il disegno di legge relativo alle direzioni generale per i servizi periferici del tesoro, cadeva quella prevista specificamente per il personale di questa amministrazione.

Desidero ora fare qualche breve cenno alle carriere di base cui fanno riferimento queste normative speciali. Fino alla legge n. 312 del 1980 le carriere erano suddivise in ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva. Ciò valeva anche per l'amministrazione finanziaria. Per alcune amministrazioni finanziarie periferi-

che (in particolare tesoro, finanze e ragioneria) anziché una duplice carriera (di concetto e direttiva) era prevista una sola carriera (chiamata speciale) formata dai ruoli di concetto e direttivo. Si transitava dall'uno all'altro mediante un semplice esame, e non tramite concorso, come invece occorreva per le carriere ordinarie. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e poi con il decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 si stabilì *ope legis* che gli appartenenti al ruolo di concetto della carriera speciale transitassero nella carriera direttiva. Erano intanto trascorsi 10 anni dalla introduzione delle carriere ordinarie anche nella amministrazione finanziaria periferica per mezzo della legge n. 1290 del 1962. Avveniva però che si trovassero ad essere esclusi dalla possibilità di questo passaggio (in quanto non appartenenti alla carriera speciale) coloro che erano inseriti in quella ordinaria, pur essendo entrati nell'amministrazione in seguito allo stesso tipo di concorso (tre prove scritte ed un colloquio) e pur svolgendo le stesse mansioni degli impiegati della *ex* carriera speciale.

L'aspirazione di questo personale al passaggio alla carriera direttiva veniva soddisfatta, per quanto riguarda il Ministero delle finanze, con il cosiddetto decreto Visentini *ter* e, per quanto concerne la Ragioneria generale dello Stato, con la legge n. 427 del 1985. Con l'articolo 3 del disegno di legge in esame si provvede, conseguenzialmente, in tal senso anche per i dipendenti delle direzioni provinciali del tesoro. Non vi è problema di copertura finanziaria in quanto si ricade nella previsione contenuta nei due precedenti provvedimenti.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 3 degli onorevoli Alibrandi e Fini, devo dire che con essi si viene ad attribuire a tale disposizione un significato del tutto diverso da quello che le è proprio. Con tali emendamenti si propone di estendere il beneficio anche a coloro i quali hanno sostenuto, in sede di avanzamento, forme di esame coincidenti solo formalmente con quelle previste all'articolo 3. Si tratta di una categoria che non ha niente a che vedere con quella cui si rivolge il beneficio previsto all'articolo 3. Al personale incluso nella carriera direttiva in base alla legge n. 427 e al cosiddetto « decreto Visentini *ter* » si è riconosciuto che svolgesse lo stesso tipo di lavoro del personale che fu incluso nella carriera direttiva in precedenza. A sua volta, a questo personale fu riconosciuto, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 319, che esso svolgeva mansioni aventi caratteristiche prevalentemente della carriera direttiva. Ai fini dell'identificazione di queste caratteristiche il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 aveva previsto la nomina di un'apposita commissione. Il personale cui si vorrebbero estendere i benefici ha sostenuto prove di contenuto essenzialmente pratico (anche se formalmente coincidenti, consistendo in tre scritti ed un colloquio), quindi, completamente diverse nella sostanza e di difficoltà molto inferiori rispetto a quelle che immettevano nella qualifica di vicesegretario, cioè al primo scalino di quella che era allora la carriera speciale. Si tratta di personale proveniente dalla carriera esecutiva e che oggi è di concetto, e che ha già fruito di benefici in base all'articolo 24 della legge del 1962. Non vi è quindi alcuna connessione con il personale previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 3.

Prima di concludere, desidero sottolineare una necessità prospettatami dal personale interessato. Se le Commissioni condividono tale impostazione (dico per inciso che il Governo è interessato all'approvazione del disegno di legge nella sua attuale formulazione), sarebbe necessario chiarire, con un ordine del giorno, che l'ultimo comma dell'articolo 2 relativo all'inquadramento degli idonei, pur essendo inserito in un articolo il cui titolo fa riferimento al sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro, deve essere inteso nel senso che troverà applicazione nei confronti di tutto il personale dell'amministrazione del tesoro e non solo di quello dipendente dai servizi

periferici. Si è trattato di un errore materiale di compilazione. L'ultimo comma citato, infatti, dovrebbe essere considerato come un articolo a parte.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo pervenuta disposizione per la sconvocazione delle Commissioni in relazione al dibattito che si sta svolgendo in Assemblea, il seguito dell'esame del disegno di legge deve essere rinviato ad altra seduta.

Il tempo che abbiamo di fronte prima della ripresa dei lavori su questo disegno di legge (ricordo che la prossima settimana l'attività parlamentare è sospesa in concomitanza con il congresso della democrazia cristiana) consentirà agli onorevoli relatori di ricercare le possibili intese per una rapida definizione del provvedimento.

GIUSEPPE VIGNOLA. Signor presidente, noi abbiamo richiesto l'audizione delle organizzazioni sindacali. Se non si procedesse allo svolgimento di tali audizioni dovremmo ritirare il nostro consenso alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Onorevole Vignola, se il suo gruppo lo ritiene, può ritirare il suo consenso alla sede legislativa. Io, però, non posso fare altro che dichiarare chiusa la seduta: l'ordine di sconvocazione è infatti tassativo. La questione da lei sollevata non può pertanto essere ora esaminata.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO